BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA POLIZZA MUTUI

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e all'Aderente prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

Mod. 883/10/6200 INC - Ed. 01/2019



REALE GROUP

TOGETHERMOR





Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 - realemutua@pec.realemutua.it. - www.realemutua.it. - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

PER LE IMPRESE

POLIZZA MUTUI Banca Agricola Popolare di Ragusa

Assicurazione incendio TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI

AGENZIA RAGUSA			CODICE R	AMO NUME	ERO DI POLIZZA	NUMERO DI SUB VARIAZIONE AGENZIA	A P.	SIRE
			1	10	6200			Ĭ
CONTRAENTE BANCA AGRICO	LA POPOLARE DI RA	GUSA	COD. PROF.		O PARTITA IVA	000268708	381	
DOMICILIO VIALE EUROPA 65	RAGUSA						C.A.P.	97100
DECORRENZA CONTRATTO	SCADENZA CONTRATTO	DURATA CONT	RATTO	DATA PR	IMA SCADENZA	RATEAZION	νE	INDICIZZAZIONE
g.31 m. 12 a.2018 g. 31	m. 12 a. 2019 a.	01 m.	00 g. 00	g. 31 m. 1	12 a. 2019	ANNUA	LE	NO
SOSTITUISCE LE POLIZZE PARTE	PAGATO AL COASSICURAZIO	NE NS. DELEG	NS. QUOTA 100%	COD, DEL.	DELEG	ATARIA		INCASSATO AL
si/no AGENZIA RAMO N. DI POLIZZA	m. a.						%	
	1.160, 	MARKA MARKANIA MARKAN	116,07 ACCESSORI	O DIRITTI	284,09 	EURO 1.560,8	LE PRIMA R LIRE RATE SUCC	
TACRANDVO REG. PREMIO TEMP T. PRO	1.160,		116,07	0	284,09	еико 1.560,8	6 LIRE	
	CODICE RISCHIO RESCINE	IBILE	RISCHIO CO	MUNE	POLIZZA	COLLEGATA	CODICE	DI AGGREGAZIONE
si SI	g m.	a. Agenzi	ia Ram	N. Polizza	Agenzia Ram 0	N. Polizza		

L'imposta è maggiorata dell'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002.

Il premio di assicurazione viene pagato, in unica soluzione per l'intera durata della copertura assicurativa

È possibile pagare il premio nei seguenti modi: denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

Il premio medio annuo al netto delle imposte della presente polizza E' pari a euro 401,70, di cui euro 290,79 quale quota percepita dagli intermediari.

Formano parte integrante del contratto le Condizioni di Assicurazione Mod. 883/10/6200 INC Ed. 01/2019 formate da n. 17 pagine, ed il Modulo di adesione

Il presente Modulo di Polizza Mod. 883/10/6200 INC è formato da n.2 pagine



AL CONTRAENTE VIENE CONFERITA LA QUALIFICA DI SOCIO

IL CONTRAENTE	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI				
	REALE METUR ASSICURIZED NI				
	AGENZIA DI RAGUSA \\ \\ \\ Corso Vittorio Veneto n. 552				
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Cor	ntraente dichiara di approvare 953364175ente i seguenti articoli della				
Convenzione: 1.1 (Somma assicurata); 1.2 (Rischi non as	ssicurabili); 1.3 (Durata della convenzione); 1.4 (Pagamento del premio, 1.5 (Calcolo e regolazione del premio); 1.6 (Diritto di recesso				
dell'assicurato); 1.7 (Limite di indennizzo) ed i seguenti	articoli delle Condizioni di Assicurazione: 1.2 (Diritto di recesso); 1.4				
	ompetente); 2.3 (Esclusioni); 2.4 (Rischi non assicurabili); 6.1 (Titolarità li sinistro); 6.3 (Esagerazione dolosa del danno); 6.4 (Procedura per la				
valutazione del danno); 6.5 (Mandato ai periti); 6.6 (Dete	rminazione del danno); 6.7 (Assicurazione presso diversi assicuratori);				
	oporzionale); 6.9 (Anticipo sugli indennizzi); 6.10 (Limite massimo				
dell'indennizzo); 6.11 (Pagamento dell'indennizzo)					
IL CONTRAENTE					
Buongiorno Reale 800 - 320320 lunedi - sabato 8 - 20	IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto il DIP Danni (Mod. 883/10/6200/DP INC – Ed.10/2018), il DIP aggiuntivo Danni (Mod. 883/10/6200/DA INC Ed.01/2019) e le Condizioni di				
	Assicurazione comprensive del glossario dei termini (Mod. 883/10/6200 INC Ed.01/2019)				
	Il premio è stato incassato il 0 1/19 in ha facco				
	(l'Agente, Subagente od Esattore)				

[CE1]

Il presente Modulo di Polizza Mod. 883/10/6200 INC è formato da n.2 pagine



BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA

Polizza Mutui

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. 883/10/6200 INC sono formate da 17 pagine e formano parte integrante del contratto 883/10/6200

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 - realemutua@pec.realemutua.it. - www.realemutua.it - Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 - buongiornoreale@realemutua.it -





DEFINIZIONI	Pag. 3
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag. 6
CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA INCENDIO	Pag. 8
CONDIZIONI FACOLTATIVE	Pag 10
LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO	Pag 15



GLOSSARIO

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa

ASSICURATO

Il singolo mutuatario che abbia stipulato la presente *polizza* sottoscrivendo il relativo *modulo di adesione* o, ove presente, il *terzo datore di ipoteca*.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione che si conclude con la sottoscrizione della polizza.

BENI ASSICURATI

Beni oggetto della presente assicurazione ed indicati sul modulo di adesione.

CONTRAENTE

La Banca Agricola Popolare di Ragusa che stipula l'assicurazione sottoscrivendo la Polizza Mutui.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

EVENTI ATMOSFERICI

Danni materiali e diretti, compresi quelli di *incendio*, *esplosione*, *scoppio*, subiti dagli enti assicurati per effetto di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti *eventi atmosferici* siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o meno. Sono compresi i danni causati dalla caduta di alberi per effetto di tali eventi.

FABBRICATO

Costruzione edile assicurata, di proprietà dell'Assicurato, compresi ascensori e montacarichi, le scale mobili, fissi ed infissi ed opere di fondazioni od interrate ed in genere tutto quanto ad esso pertinente con la sola esclusione di parchi ed alberi. A titolo esemplificativo ma non limitativo sono inclusi gli stabilimenti, i depositi, gli uffici ed altri servizi nonché le abitazioni, le mense ed altre minori dipendenze,i fabbricati agricoli, magazzini, silos, serbatoi e vasche, rimesse, stalle, tutto ciò che è attinente l'attività esercitata e purché realizzato nel fabbricato stesso o nell'area di pertinenza. A maggior precisazione si intendono inclusi tutti gli impianti di pertinenza o al servizio del fabbricato, le antenne televisive, come pure gli altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione realizzati nei fabbricati stessi ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, affreschi e le statue che non abbiano valore artistico. In caso di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione alle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. Si intende escluso il valore dell'area.


FISSI ED INFISSI

Manufatti per la chiusura di vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

FRANCHIGIA

Parte del danno stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

IMPLOSIONE





Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 -

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi. Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante limitatamente agli enti non facenti parte della macchina o impianto in cui si è verificata l'*implosione*.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.

MODULO DI ADESIONE

Documento che riporta i dati anagrafici dell'*Assicurato* e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte dell'*Assicurato*, i dati identificativi del rischio, le *somme assicurate*, il *premio* e la sottoscrizione dell'*Assicurato*

PARTI

Il Contraente Banca Agricola Popolare di Ragusa e Reale Mutua.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'assicurazione.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad *esplosione*. **Gli effetti del gelo o** del "colpo d'ariete" non sono considerati *scoppio*.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

La Società Reale Mutua di Assicurazioni.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sul *Modulo di adesione*, in base al quale è prestata l'assicurazione.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

TERZO DATORE DI IPOTECA

Il soggetto proprietario di un immobile dato in garanzia ipotecaria per conto dell'Assicurato.

TERRORISMO

Qualsiasi atto ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o





governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI E SABOTAGGIO

- 1) danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio, caduta aerei, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, atti vandalici o dolosi.
- 2) altri danni materiali e diretti causati anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

VALORE A NUOVO

Il valore a nuovo prevede per i fabbricati assicurati l'indennizzo della spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, con le medesime caratteristiche costruttive, delle parti distrutte o per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui delle suddette ed escludendo soltanto il valore dall'area.





La *Contraent*e si impegna a consegnare ai potenziali aderenti alla presente *polizza* collettiva, prima dell'adesione alle coperture assicurative di cui alla *polizza* medesima, il Set Informativo ad esse relativo ed il questionario di adeguatezza dell'offerta.

La *Contraente* si impegna inoltre ad indicare, nel *Modulo di adesione* relativo alle suddette coperture, l'ammontare dei costi a carico dei singoli *Assicurati* con evidenza dell'importo percepito dagli intermediari.

Una volta avvenuta la sottoscrizione del *Modulo di adesione* da parte dell'*Assicurato*, la *Contraent*e si impegna altresì a consegnare al medesimo la cd. "Lettera di Benvenuto".

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società;

- è tenuta a ridurre il *premio* alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile;
- rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata A.R. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della polizza stipulata con la sottoscrizione del Modulo di adesione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. In particolare se la variazione implica un aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, la Società stessa ha diritto di recedere dal contratto con effetto immediato o di escludere dall'assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza.

In caso di aggravamento del rischio noto ed accettato dalla *Società* e che comporti un *premio* maggiore, la *Società* può chiedere la relativa modifica delle condizioni di *premio* in corso.

Nel caso in cui l'*Assicurato* non accetti le nuove condizioni, la *Società* nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dalla *polizza* stipulata con la sottoscrizione del *Modulo di adesione* con preavviso di 15 (quindici) giorni, anche parzialmente, come indicato nel secondo comma.

1.2 DIRITTO DI RECESSO

L'Assicurato entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del Modulo di adesione può recedere dalla polizza, dandone comunicazione scritta alla Contraente a mezzo raccomandata A.R., indicando gli elementi identificativi della polizza Mutui, al seguente indirizzo: Banca Agricola Popolare di Ragusa - Sede Legale - Viale Europa, 65- 97100 RAGUSA. In tal caso la Società rimborsa all'Assicurato la parte di premio pagato, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

1.3 DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*indennizzo*, la *Società* e l'*Assicurato*, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), possono recedere dalla *polizza* stipulata con la sottoscrizione del *Modulo di adesione* con preavviso di 30 (trenta) giorni.

La riscossione dei *premi* venuti a scadenza dopo la denuncia del *sinistro* o qualunque altro atto della *Società* non potrà essere interpretato come rinuncia della *Società* stessa ad avvalersi del diritto di recesso.

Per quanto riguarda le sole Condizioni Facoltative "Eventi atmosferici" di cui all'art. 3.1, "Eventi socio-politici" di cui agli artt. 3.2, 4.1 e 5.2, sebbene il presente contratto abbia durata annuale è consentito alla Società di recedere dalle sopracitate Condizioni Facoltative, mediante preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R.

Per quanto riguarda la sola Condizione Facoltativa "*Terrorismo*" di cui agli artt. 3.3, 4.2 e 5.3 la *Società* ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere mediante preavviso di 7 (sette) giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R.

In caso di recesso da parte della *Società*, quest'ultima rimborsa all'*Assicurato*, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo di rischio non corso.

1.4 DECORRENZA E SCADENZA DELL'ASSICURAZIONE





La garanzia relativa ad ogni singolo mutuo decorrerà dalle ore 24:00 del giorno in cui viene stipulato il mutuo stesso, sempre che il premio sia stato pagato, e cesserà alle ore 24:00 del giorno in cui avviene l'estinzione totale anticipata o per fine ammortamento o per portabilità, o la risoluzione del mutuo.

In caso di estinzione anticipata o di portabilità del mutuo stesso, l'*Assicurato* ha diritto al rimborso della parte di *premio* assicurativo pagato e non goduto, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Tale parte è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura al netto di tasse.

1.5 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La *Società* rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di Legge, le Società controllate, consociate e collegate, fornitori e i clienti, purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

1.6 FORO COMPETENTE

In caso di controversie circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente *polizza*, competente per territorio sarà il foro dove l'*Assicurato* avrà la residenza o dove eleggerà il proprio domicilio.

1.7 TERRITORIALITÀ

Le garanzie della presente *polizza* sono operanti qualora i *fabbricati* assicurati siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

1.8 ONERI FISCALI

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al *premio*, agli *indennizzi*, alla *polizza* ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del *Contraente*, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla *Società*.

1.9 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza, valgono le norme della legge italiana.





CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA INCENDIO

(valide per tutti i fabbricati assicurati)

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Società* si obbliga, durante il periodo di efficacia della *polizza* stipulata con la sottoscrizione del *Modulo di adesione* nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti ai *fabbricati* assicurati causati dagli eventi sotto indicati.

1. *Incendio*: combustione con fiamma dei beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi;

2. Fulmine;

3. Esplosione, scoppio (non causati da ordigni esplosivi):

- esplosione: sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazioni chimiche che si autopropaga con elevata velocità;
- scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, escluso l'effetto del gelo e del colpo d'ariete.
- 4. Caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi o veicoli spaziali.
- 5. Fumi, gas e vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica , purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i *beni assicurati* oppure gli enti posti nell'ambito 20 m da esse.
- 6. Guasti causati ai *beni assicurati* per ordine delle Autorità, dall'*Assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, non inconsideratamente, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze dell'*incendio*.
- 7. Onda sonica determinata da aeromobili ed oggetti in genere per superamento del muro del suono.
- 8. Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.
- 9. Urto di veicoli stradali, in transito sulla pubblica via, non di proprietà né al servizio dell'Assicurato.

Gli eventi previsti in *polizza* sono garantiti anche se causati con colpa grave dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui l'*Assicurato* deve rispondere a norma di Legge, nonché dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

La presente polizza può avere ad oggetto sia interi *fabbricati*, sia singole porzioni o frazioni di *fabbricato* e relativa quota di partecipazione alle parti comuni. I *fabbricati* si intendono convenzionalmente distinti in funzione dei seguenti usi a cui sono adibiti:

- A) Civili: abitazioni civili e relative recinzioni e dipendenze (ivi comprese le autorimesse private), studi professionali, uffici, scuole, collegi, chiese, musei, pinacoteche, biblioteche o *fabbricati* adibiti ad attività agricole;
- B) Fabbricati adibiti ad usi diversi da quelli sopraindicati alla lettera A): a titolo esemplificativo e non limitativo esercizi commerciali, cinematografi, autorimesse, stazioni di servizio, attività artigiane e fabbricati adibiti ad uso industriale.
 - Ai fini della presente polizza, per attività "artigiana" deve intendersi l'attività esercitata da un'impresa che risponda ai requisiti richiesti dalla legge 25.07.1956 n. 860 e successive modifiche e che risulti iscritta all'albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio.

2.2 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Società ha il diritto di visitare in ogni momento i beni assicurati e la Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Salvo diversa precisazione che deve esplicitamente risultare per iscritto, i *fabbricati* oggetto della presente copertura devono essere costruiti con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e *tetto* in materiale incombustibile. Non hanno influenza nella valutazione del rischio, cioè sono tollerati:

- a) le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso;
- b) I materiali impiegati nelle porzioni di pareti esterne, del tetto, esclusa la struttura portante dei solai quando la loro superficie non supera un decimo rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne, del tetto e dei solai;



c) L'armatura del tetto in legno nei fabbricati a più piani;

- d) le materie plastiche non espanse né alveolari impiegate nelle porzioni delle pareti esterne e del *tetto* esclusa la struttura portante quando la loro superficie non supera 1/3 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e del *tetto*;
- e) i materiali impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimenti se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
- f) i materiali combustibili, rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti;

g) i cantinati ed i seminterrati se la loro superficie non supera 1/4 dell'area coperta dal fabbricato;

h) i soppalchi se la loro superficie non supera 1/4 della superficie del piano in cui si trovano.

2.3 ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

a) causati in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

b) causati da *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'*Assicurat*o provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

c) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici o di sabotaggio;

d) causati da terrorismo;

e) causati da contaminazione di virus informatici di qualsiasi tipo, sostanze chimiche e biologiche;

f) causati o agevolati con dolo o colpa grave dell'*Assicurato* e dei familiari o affini loro conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;

g) causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, alluvioni ed allagamenti;

h) di smarrimento o di furto dei *beni assicurati* avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'*assicurazione;*

i) all'impianto nel quale si sia verificato uno *scoppio* o *implosione* se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *beni assicurati*.

2.4 RISCHI NON ASSICURABILI

Non possono essere assicurati con la presente polizza i fabbricati adibiti a:

- discoteche;
- sale da ballo:
- night club

o in cui siano presenti tali attività.

2.5 SOMMA ASSICURATA

La somma assicurata per ciascun fabbricato corrisponde al valore della perizia richiesta dal Contraente.

2.6 ONORARI DI PERITI, CONSULENTI E PROFESSIONISTI

La *Società* rimborsa all'Assicurato, a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente *polizza*, le spese documentate per gli onorari di competenza di periti, di consulenti e professionisti (Architetti, Ingegneri, Progettisti) che *l'Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico *dell'Assicurato* a seguito di nomina del terzo perito.

In nessun caso la *Società* pagherà, a titolo di spese ed onorari di cui sopra, per singolo *sinistro*, somma superiore al 2% dell'*indennizzo*, con il massimo di € 5.200.

Il presente *indennizzo* sarà effettuato anche in eccedenza alla *somma assicurata* e ciò in deroga a quanto previsto dall'art. 6.10 "Limite massimo dell'*indennizzo*".





2.7 BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipula della polizza con la sottoscrizione del Modulo di adesione o durante il corso del contratto, non comporteranno – agli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile – decadenza del diritto all'indennizzo dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non implichino un aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.

La *Società ha* peraltro il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(valide esclusivamente per la copertura dei fabbricati civili di cui all'art. 2.1 lett. A)

3.1 EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni:

- 1. materiali e diretti causati ai *fabbricati* assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti *eventi atmosferici* sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non;
- di bagnamento che si verificasse all'interno dei fabbricati, purché direttamente causati dalla caduta pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) causati da:
 - intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico;
 - accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi di acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata o penetrazioni di acqua marina;
 - gelo, neve, cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli *eventi atmosferici* di cui sopra nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2;

b) subiti da:

10 di 17

- recinti, cancelli, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tendostrutture, tensostrutture, serre e simili, baracche in legno o plastica;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Resta convenuto, ai fini della presente Condizione Facoltativa che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 2.600;
- in nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa una somma superiore al 70% della somma assicurata, ovvero al 70% del costo di ricostruzione del fabbricato oggetto del sinistro, se inferiore.

3.2 EVENTI SOCIO - POLITICI

A parziale deroga di quanto previsto nella limitazione generale del rischio assicurato la *Società* risponde:

- 1. dei danni materiali e diretti causati ai *fabbricati* assicurati da *incendio*, *esplosione*, *scoppio*, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, *atti vandalici* o dolosi compresi quelli di *sabotaggio*;
- 2. degli altri danni materiali e diretti causati ai *fabbricati* assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non dell'*Assicurato*) che prendano parte a *tumulti* popolari, *scioperi*, *sommosse*, o che compiano, individualmente o in associazione, *atti vandalici* o *dolosi* compresi quelli di *sabotaggio*.



La Società non risponde dei danni:

- di inondazione o frana;
- di furto, rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente Condizione Facoltativa, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare del *fabbricato* con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi, la *Società* non risponde dei danni di cui al punto 1, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Resta convenuto, ai fini della presente Condizione Facoltativa, che:

- il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, dello *scoperto* del 10% del danno col minimo di € 5.000;
- in nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa una somma superiore al 70% della somma assicurata, ovvero al 70% del costo di ricostruzione del fabbricato oggetto del sinistro, se inferiore.

3.3 TERRORISMO

La presente Condizione Facoltativa opera in abbinamento alla Condizione Facoltativa "Eventi socio-politici", di cui all'art. 3.2 ed a parziale deroga della medesima.

In particolare la Società risponde:

- a) dei danni materiali e diretti causati ai *fabbricati* assicurati da *incendio*, *esplosione*, *scoppio*, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di *terrorismo*;
- b) degli altri danni materiali e diretti causati ai *fabbricati* assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di *terrorismo*.

Reale Mutua non risponde dei danni di contaminazione da:

- sostanze chimiche e biologiche;
- virus informatici di qualsiasi tipo.

Ai fini della presente Condizione Facoltativa non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato;
- qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
- il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica.

Resta convenuto, ai fini della presente Condizione Facoltativa, che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% del danno col minimo di € 5.000;
- in nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa una somma superiore al 70% della somma assicurata, ovvero al 70% del costo di ricostruzione del fabbricato oggetto del sinistro, se inferiore.

3.4 SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La *Società* rimborsa a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente polizza le spese documentate per demolire, sgomberare e trasportare a discarica idonea, purché ubicata nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa, i residui del *sinistro*, esclusi comunque quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82 e successivi interventi normativi, sino alla concorrenza di € 50.000.

3.5 MAGGIORAZIONE DI INDENNIZZO

11 di 17

Reale Mutua rimborsa in eccedenza alle somme assicurate una maggiorazione di indennizzo per i fabbricati assicurati, fino ad un massimo del 5% a titolo di rimborso convenzionale per l'aumento dei costi di costruzione intervenuto tra la data del sinistro e quella in cui ha avuto termine la riparazione o la ricostruzione, qualora l'indennizzo complessivo risulti non inferiore a € 26.000 e purché la riparazione o la ricostruzione sia avvenuta entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di liquidazione senza che vi sia stata opposizione.





CONDIZIONI FACOLTATIVE

(valide esclusivamente per *fabbricati* adibiti ad uso commerciale di cui all'art. 2.1 lett. B) esclusi gli immobili adibiti ad uso industriale)

4.1 EVENTI SOCIO – POLITICI

A parziale deroga di quanto previsto nella limitazione generale del rischio assicurato la Società risponde:

 dei danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio;

2. degli altri danni materiali e diretti causati ai *fabbricati* assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non dell'*Assicurato*) che prendano parte a *tumulti* popolari, *scioperi*, *sommosse*, o che compiano, individualmente a in associazione attiviandoliria della isomprazi quelli di soporazione.

individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

di inondazione o frana;

di furto, rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

• di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;

 verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente Condizione Facoltativa, **ferme le condizioni sopra richiamate**, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare del *fabbricato* con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi, la *Società* non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Resta convenuto, ai fini della presente Condizione Facoltativa, che:

- il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, dello *scoperto* del 10% del danno col minimo di € 5.000;
- in nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa una somma superiore al 70% della somma assicurata, ovvero al 70% del costo di ricostruzione del fabbricato oggetto del sinistro, se inferiore.

4.2 TERRORISMO

La presente Condizione Facoltativa opera in abbinamento alla Condizione Facoltativa "Eventi socio-politici", di cui all'art. 4.1 ed a parziale deroga della medesima.

In particolare la *Società* risponde:

- a) dei danni materiali e diretti causati ai *fabbricati* assicurati da *incendio, esplosione, scoppio,* caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di *terrorismo*;
- b) degli altri danni materiali e diretti causati ai *fabbricati* assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di *terrorismo*.

Reale Mutua non risponde dei danni di contaminazione da:

- sostanze chimiche e biologiche;
- virus informatici di qualsiasi tipo.

Ai fini della presente Condizione Facoltativa non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato;
- qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
- il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica.

Resta convenuto, ai fini della presente Condizione Facoltativa, che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% del danno col minimo di € 5.000;
- in nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa una somma superiore al 70% della somma assicurata, ovvero al 70% del costo di ricostruzione del fabbricato oggetto del sinistro, se inferiore.





4.3 SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società rimborsa a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente polizza le spese documentate per demolire, sgomberare e trasportare a discarica idonea, purché ubicata nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa, i residui del sinistro, esclusi comunque quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82 e successivi interventi normativi, sino alla concorrenza di € 50.000.

MAGGIORAZIONE DI INDENNIZZO

Reale Mutua rimborsa in eccedenza alle somme assicurate una maggiorazione di indennizzo per i fabbricati assicurati, fino ad un massimo del 5% a titolo di rimborso convenzionale per l'aumento dei costi di costruzione intervenuto tra la data del sinistro e quella in cui ha avuto termine la riparazione o la ricostruzione, qualora l'indennizzo complessivo risulti non inferiore a € 26.000 e purché la riparazione o la ricostruzione sia avvenuta entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di liquidazione senza che vi sia stata opposizione.

4.5. INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER DANNI INDIRETTI

La Società riconosce all'Assicurato, anche in eccedenza alla somma assicurata, per danni da interruzione di esercizio conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente polizza, un'indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell'indennizzo, con il minimo di una rata mensile del mutuo a copertura del quale è stipulato il contratto. Questa condizione non dispiega i propri effetti se il mutuo di che trattasi si trova nel periodo di preammortamento.

4.6 RICORSO TERZI

La Società tiene indenne l'Assicurato fino alla concorrenza di € 50.000, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.





CONDIZIONI FACOLTATIVE

(valide esclusivamente per i fabbricati di cui all'art. 2.1 lett. B) adibiti ad uso industriale

5.1 PATTUIZIONI TRA LE PARTI

Relativamente ai soli immobili adibiti ad usi industriali si conviene tra le Parti e si precisa quanto segue:

- rimane fermo il calcolo del premio sul valore di perizia;
- rimane fermo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 6.6 "Determinazione del danno".
- l'importo massimo che la *Società* sarà tenuta a pagare in caso di *sinistro* sarà pari all'importo lordo del mutuo erogato, importo che viene convenzionalmente equiparato al costo di ricostruzione.
- dall'importo di cui al punto precedente verranno detratte franchigie, scoperti e massimo indennizzo previsti in polizza.

5.2 EVENTI SOCIO - POLITICI

A parziale deroga di quanto previsto nella limitazione generale del rischio assicurato la Società risponde:

- 1. dei danni materiali e diretti causati ai *fabbricati* assicurati da *incendio, esplosione, scoppio,* caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, *atti vandalici* o dolosi compresi quelli di *sabotaggio*;
- 2. degli altri danni materiali e diretti causati ai *fabbricati* assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non dell'*Assicurato*) che prendano parte a *tumulti* popolari, *scioperi*, *sommosse*, o che compiano, individualmente o in associazione, *atti vandalici* o *dolosi* compresi quelli di *sabotaggio*.

La Società non risponde dei danni:

- di inondazione o frana;
- di furto, rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente Condizione Facoltativa, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare del *fabbricato* con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi, la *Società* non risponde dei danni di cui al precedente punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Resta convenuto, ai fini della presente Condizione Facoltativa, che:

- il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, dello *scoperto* del 20% del danno col minimo di € 10.000;
- in nessun caso la *Società* indennizzerà per uno o più *sinistri* che avvengano nell'annualità assicurativa una somma superiore al 70% della *somma assicurata*, ovvero al 70% del costo di ricostruzione del *fabbricato* oggetto del *sinistro*, se inferiore.

5.3 TERRORISMO

14 di 17

La presente Condizione Facoltativa opera in abbinamento alla Condizione Facoltativa "Eventi socio-politici", di cui all'art. 5.2 ed a parziale deroga della medesima.

In particolare la Società risponde:

- c) dei danni materiali e diretti causati ai *fabbricati* assicurati da *incendio, esplosione, scoppio,* caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di *terrorismo*;
- d) degli altri danni materiali e diretti causati ai *fabbricati* assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di *terrorismo*.

Reale Mutua non risponde dei danni di contaminazione da:

- sostanze chimiche e biologiche;
- virus informatici di qualsiasi tipo.

Ai fini della presente Condizione Facoltativa non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato;
- qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
- il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica.





Resta convenuto, ai fini della presente Condizione Facoltativa, che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 20% del danno col minimo di € 10.000;
- in nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa una somma superiore al 70% della somma assicurata, ovvero al 70% del costo di ricostruzione del fabbricato oggetto del sinistro, se inferiore.

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA 6.1

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* è pagato dalla *Società* al titolare dell'interesse assicurato.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- denunciare per iscritto alla Società, entro le 96 (novantasei) ore successive al sinistro o al momento in cui ne sia venuto a conoscenza;
- denunciare il sinistro nei termini di Legge all'Autorità Giudiziaria. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società:
- fare quanto è in suo potere per evitare o limitare il danno ottemperando alle istruzioni della Società prima dell'inizio delle riparazioni:
- d) fornire dimostrazioni del valore del fabbricato e delle spese sostenute per limitare il danno.

La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società ma lo stato del fabbricato assicurato non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, l'Assicurato può prendere tutte le misure necessarie del caso.

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti ove viene svolta l'attività, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività — anche se ridotta — svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La Società non è obbligata ad alcun indennizzo ove si accerti che per giustificare l'ammontare dei danni stessi si è ricorso a documentazione non veritiera o a mezzi fraudolenti, oppure sono state manomesse o alterate dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro.

La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione del fabbricato danneggiato in luogo di risarcire il danno in contanti. In tale caso ne deve dare comunicazione scritta all'Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.

Avvenuto il sinistro la copertura resta sospesa per il fabbricato danneggiato fino alla ricostruzione definitiva.

Tuttavia la copertura resta comunque valida per tutti i rischi coperti ad esclusione di quelli dipendenti dalla causale che ha occasionato il danno.

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 6.3

15 di 17

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, altera dolosamente le tracce o i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

Si procede alla liquidazione del danno mediante accordo tra l'Assicurato e la Società, ovvero se uno dei due soggetti lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall'Assicurato con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i periti non si mettano d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Il terzo perito su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo; se l'Assicurato o la Società non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo perito, la scelta sarà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.





La *Società* e *l'Assicurato* sopportano ciascuno le spese del proprio perito, quella del terzo fa carico per metà a ciascuno di essi ed è liquidata per intero dalla *Società*, alla quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico dell'*Assicurato* dall'*indennizzo* dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno concretati dai periti concordi ovvero dalla maggioranza dei periti, sono obbligatori per la *Società* e *l'Assicurato*, rinunciando questi sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, sempreché tale rifiuto sia attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

6.5 MANDATO AI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro:
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti dalla *polizza* in caso di *sinistro*, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi *beni assicurati*;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei *beni assicurati* di cui all'ubicazione del rischio, indicata sul *Modulo di adesione,* determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro*;
- e) procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di stimare il "Costo di ricostruzione a nuovo" dei *fabbricati* rimasti danneggiati al momento del *sinistro*.

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra l'*Assicurato* e la *Società* devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuno.

6.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Si provvede alla stima del valore che il *fabbricato* assicurato aveva al momento del *sinistro*, tale valore è ottenuto stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il *fabbricato* medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area.

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare le parti soltanto danneggiate deducendo da tale risultato il valore di recupero.

Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie fissate in polizza.

Esclusivamente per i fabbricati adibiti a stabilimenti industriali, in deroga a quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, il valore di ricostruzione deve intendersi convenzionalmente equiparato all'importo lordo del mutuo erogato.

6.7 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. La Società ha diritto di farsi rilasciare dall'Assicurato copia della polizza stipulata con altre Società e può recedere dalla polizza dandone comunicazione all'Assicurato ed alla Contrante nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della copia stessa.

In caso di *sinistro, l'Assicurato* deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile ed è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore *l'indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. In tal caso — escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'Assicuratore insolvente - la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

6.8 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se, in caso di *sinistro*, venisse accertata un'a*ssicurazione* parziale, non si applicherà il disposto dell'art.1907 del Codice Civile, purché la differenza tra il valore stimato (ai termini dell'art. 6.6 "Determinazione del danno") ed il valore assicurato non superi il 40% di quest'ultimo.

Per le partite ove tale percentuale risultasse superata l'art. 1907 del Codice Civile resta invece integralmente operante, per l'eccedenza del predetto 40%, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'*indennizzo* non potrà superare la *somma assicurata* medesima.



6.9 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo e non prima che venga redatto tra l'Assicurato e la Società un verbale contenente l'indicazione del danno e che venga prodotta la documentazione richiesta.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore ad € 250.000, qualunque sia l'ammontare stimato del *sinistro*. Nel caso che l'*assicurazione* sia stipulata in base al *valore a nuovo* la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

6.10 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo i casi previsti:

17 di 17

- dall'art.1914 del Codice Civile;
- dagli artt. 3.4 "Spese di demolizione e sgombero" e 4.3 "Spese di demolizione e sgombero" della presente *polizza*; per nessun titolo la *Società* potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

6.11 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione richiesta e valutato il danno, la *Società* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo sempreché sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del *sinistro* e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dalla procedura stessa risulti che non ricorra alcuna delle esclusioni previste dalla presente *polizza*

La *Società* ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito indicato dall' *Assicurato* con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.



